

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell'Unione, il modello di certificato veterinario «POR-X» e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 9 e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell'Unione di determinati ungulati vivi. Essa inoltre dispone che possono essere stabilite particolari prescrizioni, compresi i modelli di certificati veterinari, per l'importazione di ungulati vivi delle specie di cui all'allegato I dell'anzidetta direttiva provenienti da paesi terzi autorizzati.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽²⁾, stabilisce fra l'altro le condizioni di certificazione veterinaria cui sottostà l'introduzione nell'Unione di determinate partite di artiodattili vivi delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2004/68/CE. L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell'Unione. Essa inoltre prevede i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite.
- (3) Attualmente gli ungulati possono essere importati nell'Unione solo da paesi terzi o, in caso di regionalizzazione, da parti di essi che siano stati indenni da stomatite vescicolosa almeno nel corso dei sei mesi precedenti la spedizione degli animali.
- (4) Gli Stati Uniti hanno chiesto l'autorizzazione a importare nell'Unione suini vivi da ingrasso e da riproduzione.

- (5) Gli Stati Uniti hanno notificato la presenza di focolai di stomatite vescicolosa dei suini. Tali focolai sono tuttavia di carattere sporadico e sono limitati ad alcune zone. Il rischio d'introdurre nell'Unione la stomatite vescicolosa mediante le importazioni di suini vivi provenienti dal paese terzo è trascurabile se si applicano le misure di biosicurezza di cui al capitolo 8.15.6. del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ossia tra l'altro la segregazione in locali indenni dei suini durante il periodo precedente l'esportazione, la protezione da vettori d'infezione durante la quarantena precedente l'esportazione e durante il trasporto fino al luogo di carico e l'esecuzione di test su tutti gli animali da esportare.
- (6) Occorre pertanto modificare l'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere gli Stati Uniti all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali le partite di ungulati vivi possono essere introdotte nell'Unione indicando le opportune garanzie per quanto riguarda le prove per la stomatite vescicolosa. Il certificato veterinario che accompagna i suini da ingrasso e riproduzione al momento della loro introduzione nell'Unione deve attestare il rispetto dei provvedimenti di garanzia.
- (7) Il modello di certificato veterinario per l'importazione di suini domestici vivi, «POR-X», di cui all'allegato I, parte 2 del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza introducendo le condizioni di soggiorno e quarantena precedenti l'esportazione, nonché le prescrizioni relative alle prove di laboratorio.
- (8) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che, laddove i certificati veterinari elencati nell'allegato I del regolamento prevedano il prelievo di campioni e l'esecuzione di analisi questi ultimi avvengono nel rispetto dei protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di analisi di cui alla parte 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 aggiungendo il protocollo in questione e la procedura di analisi per la stomatite vescicolosa. L'esame è svolto e interpretato secondo i protocolli per le prove sierologiche relative alla stomatite vescicolosa prescritte per il commercio internazionale nel capitolo 2.1.19 del manuale delle prove diagnostiche e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽²⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1) nella parte 1, è aggiunta la seguente voce relativa agli Stati Uniti:

«USA — Stati Uniti	USA-0	Intero paese	POR-X	D»;	
--------------------	-------	--------------	-------	-----	--

2) la parte 2 è così modificata:

a) il testo relativo al modello «POR-X» è sostituito dal seguente:

«“POR-X”: modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione ovvero che transitano nell'UE in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo.»;

b) nell'elenco delle garanzie supplementari (GS), è aggiunto il testo seguente:

«“D”: garanzie relative al test per la stomatite vescicolare su animali certificati conformemente ai modelli POR-X [punto II.2.1 lettera b)].»;

c) il modello di certificato veterinario «POR-X» è sostituito dal seguente:

«Modello POR-X

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento		I.12.					
	I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarr ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.03			
				I.20. Numero di animali/Peso lordo				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Allevamento ☐								
I.26.				I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età	Sesso	

PAESE

Modello POR-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).		
II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano le seguenti prescrizioni: II.2.1. provengono dal territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: ⁽²⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolosa dei suini ed esantema vescicoloso dei suini; e] ⁽²⁾ o [a] i) era indenne [da 24 mesi da afta epizootica] ⁽²⁾ , da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, esantema vescicoloso dei suini, [peste suina classica] ⁽²⁾ e [malattia vescicolosa dei suini] ⁽²⁾ e da 6 mesi da stomatite vescicolosa; e ii) era considerato indenne da [afta epizootica] ⁽²⁾ , [peste suina classica] ⁽²⁾ e [malattia vescicolosa dei suini] ⁽²⁾ , dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento (UE) n. .../... della Commissione, del (gg/mm/aaaa); e] ⁽²⁾ [b] era indenne da 6 mesi da stomatite vescicolosa; e] ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ o [b] prima di entrare nella stazione di quarantena pre-esportazione gli animali sono rimasti per 21 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 21 giorni, in un'azienda nella quale in quel periodo non si è registrato ufficialmente alcun caso di stomatite vescicolosa dei suini; durante la quarantena pre-esportazione di almeno 30 giorni, sono rimasti, prima della spedizione, in un centro di quarantena protetto da insetti vettori dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a sieroneutralizzazione alla diluizione 1:32 per stomatite vescicolosa effettuata secondo il protocollo di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena; e] c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati; II.2.3. sono rimasti nella o nelle aziende di cui alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e, durante questo periodo, nella o nelle aziende e in un raggio di 10 km da esse non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1; II.2.4. A non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1; ⁽²⁾ ⁽³⁾ II.2.4. B negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, in entrambi i casi con esito negativo, a una prova per la ricerca di anticorpi contro la malattia vescicolosa dei suini e a una prova per la ricerca di anticorpi contro la peste suina classica]; ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ II.2.4. C negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolosa dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica]; II.2.5 provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza del programma nazionale sull'eradicazione della brucellosi; II.2.6 sono/sono stati ⁽²⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato, ⁽²⁾ [direttamente nell'Unione;] ⁽²⁾ o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1]		

PAESE

Modello POR-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	e, fino al momento della spedizione nell'Unione: a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1; e c) nel caso il paese non sia stato indenne da 6 mesi da stomatite vescicolosa, essi sono stati trasportati al luogo di carico protetto da insetti vettori; II.2.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato; II.2.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia; II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) ⁽⁵⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.		
II.3.	Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.		
(²) (⁶) II.4.	Prescrizioni specifiche II.4.1. Nel paese di cui alla casella I.7 la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia; II.4.2. secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche, patologiche o sierologiche della malattia di Aujeszky nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 né nelle aziende situate in un raggio di 5 km; II.4.3. gli animali di cui alla casella I.28: a) prima della spedizione ai fini dell'esportazione, sono rimasti fin dalla nascita nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 oppure sono rimasti in tali aziende negli ultimi 3 mesi e, dalla nascita in poi, in altre aziende con qualifica sanitaria equivalente; b) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione, senza contatti diretti o indiretti con altri suini; c) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova ELISA per la ricerca di anticorpi Ig (⁷) eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento; e tutti gli animali in isolamento sono poi risultati negativi al test; e d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono entrati in contatto con animali vaccinati e l'allevamento di origine non è stato vaccinato nei 12 mesi precedenti.] (²) (⁶) II.4. (ulteriori requisiti e/o test)]		
Osservazioni Il certificato riguarda suini domestici vivi (Sus scrofa) destinati all'allevamento o alla produzione. Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione e restarvi per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti altrove, salvo nel caso di trasferimento diretto a un macello o di transito nell'Unione in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo. Parte I: — Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.			

PAESE

Modello POR-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione. — Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare: — un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio, marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder), — un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine. — Casella I.28.: Età: mesi. — Casella I.28.: Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).			
Parte II:			
(1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.			
(2) Cancellare la dicitura non pertinente.			
(3) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera "B" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.			
(4) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera "C" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.			
(5) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte — di cui alle caselle I.7. e I.8. — fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.			
(6) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2008/185/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), salvo per i paesi contrassegnati con "IX" nella colonna 6 ("Condizioni specifiche") dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.			
(7) Da effettuare secondo gli standard definiti nell'allegato III della decisione 2008/185/CE. Nel caso di suini di età superiore a 4 mesi, il test usato deve essere il saggio ELISA per virus intero.			
(8) Ulteriori disposizioni richieste dalla Finlandia con riguardo alla gastroenterite trasmissibile.			
(9) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figuri la lettera "D".			
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:»	
Timbro:			

3) nella parte 6 è aggiunto il testo seguente:

«Stomatite vescicolare»

Il test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolare è eseguito conformemente ai protocolli di cui al capitolo 2.1.19 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE.

I sieri che prevengono l'effetto citopatico (CPE) alle diluizioni 1:32 o superiori vanno considerati positivi per la ricerca degli anticorpi contro il virus della stomatite vescicolare.»
